



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **settembre** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

AVOLEDO Fulvio	Presente
AVOLEDO Tiziano	Assente
BELLONE Massimiliano	Presente
BIANCHET Mirco	Presente
BIASUTTO Oriano	Presente
BONO Sandra	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente
CHERUBIN Maurizio	Assente
FORTE Luisa	Presente
MANIAGO Daniela	Assente
MASOTTI Pierino	Presente
MAURMAIR Markus	Presente
MENINI Umberto	Presente
RAFFIN Lucia Maria	Assente
SBRISSA Cristina	Assente
VIOLA Antonella	Presente
ZILLI Daniele	Presente

Presenti n. 12 - Assenti n. 5

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Il Responsabile del servizio
Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
Leschiutta Paola

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL SINDACO

Cede la parola all'assessore al Bilancio Fulvio Avoledo, il quale ricorda quali sono i presupposti del tributo e in quali casi si applica. Illustra le modalità in base alle quali si determina la tariffa; specifica che vi sono criteri stabiliti dalle norme e provvedimenti dell'ARERA. Le tariffe devono essere approvate prima del bilancio di previsione di riferimento e hanno valore dal 1° gennaio dell'anno medesimo. Poi si sofferma sulla nuova modalità di approvazione del piano finanziario che poi sarà approvato da ARERA. Precisa che in base alle nuove modalità vi sarà un aumento della tariffa rispetto ai costi che sono stati sostenuti fino a ora dagli utenti. Precisa che le utenze si distinguono in domestiche e non domestiche e che queste ultime sono individuate sulla base dei codici ATECO, quindi si sofferma brevemente sulle nuove agevolazioni previste dalla normativa in materia.

L'Assessore evidenzia poi che per l'anno 2020 la normativa ha previsto che i Comuni devono applicare degli sgravi alle utenze non domestiche per i disagi legati al COVID, e illustra quanto è stato fatto dal Comune per il periodo di emergenza. Ricorda che l'utente per avere le agevolazioni dev'essere in regola con il pagamento dei tributi almeno fino al 31 dicembre 2018. Poi ricorda le riduzioni che sono previste per le utenze domestiche.

Il consigliere Daniele Zilli chiede, per le utenze non domestiche, come siano stanziati i fondi.

L'assessore Avoledo risponde che l'importo complessivo è composto da una quota stanziata dalla Regione e una quota da fondi del bilancio in misura del 50% l'uno, poi si sofferma sulle modalità per l'attribuzione alla utenze del contributo e sottolinea che in base ai fondi il massimo riconoscibile è pari al 40% del tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi

comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la disciplina della TARI è contenuta all'art.1, commi da 640 a 668 e da 682 a 703, della L.27dicembre2013, n.147;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444 del 31/10/2019, n. 158 del 05/05/2020, n. 238 del 23/06/2020 e la determinazione n. 2 del 27/03/2020;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, nr. 18 convertito dalla Legge nr 27 del 24/04/2020, il qual testualmente dispone *“Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*;

RICHIAMATA la nota prot. 177555p della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto D.L. n. 34/2020 illustrazione norme in materia fiscale, con la quale è stato precisato che sono stati allineati dall'art. 138 i termini per l'approvazione delle tariffe e aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del DL. n. 18/2020;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre;

RICHIAMATA altresì la nota prot. 22258/P del 21.07.2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione F.V.G. avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con la quale è stato precisato che sono introdotti ulteriori **differimenti e proroghe dei termini** relativi ad alcuni adempimenti di natura contabile degli enti locali di seguito elencati:

- l'ulteriore proroga, al 30 settembre, anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;
- il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;
- la proroga, dal 14 al 31 ottobre, del termine ultimo per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all'Irpef, Imu e Tasi;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di renderlo adeguato alle modifiche legislative intervenute in materia di: termini e modalità di versamento D.L. 34/2019, adeguamento delle modalità di approvazione e costruzione del PEF alle regole deliberate da ARERA, nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo L. 160/2019, rivisitazione riduzioni ed agevolazioni in conseguenza dell'emergenza COVID, e modifica alle categorie tariffarie di cui all'art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019;

VISTO l'articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 12
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. --
- astenuti: n. 3 (Forte, Masotti e Zilli)


DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020-2022;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dichiarare, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata che presenta il seguente risultato:

presenti:	n. 12
favorevoli:	n. 9
contrari:	n. --
astenuti:	n. 3 (Forte, Masotti e Zilli)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURMAIR Markus




IL SEGRETARIO COMUNALE
Milan Elisabetta


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **07-09-2020** al **22-09-2020** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 07-09-2020



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 02-09-2020:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 07-09-2020



IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Milan Elisabetta


Verbale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____, con/senza modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Milan Elisabetta

